



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile- area Crisi d'impresa

8-1/2024 P.U.

RICORSO PER LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana

Presidente

Dott.ssa Francesca Pastore

Giudice

Dott.ssa Mara Azzurra Guerra

Giudice relatore

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di CASSATELLA SAVINO (C.F. CSSSVN86E15L328H) nato [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED] n. [REDACTED] assistito dall'avv. Domenico Maldarelli e Ignazio Daniele Nenna

Con ricorso depositato il 22.1.2024, Cassatella Savino ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni, con l'assistenza dell'O.C.C. di Trani, dott. Sabino Martire, il quale ha espresso valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. In particolare, dalla relazione emerge che il ricorrente ha allegato che: - è coniugato con due figli minori e che la coniuge è percettrice di un reddito da lavoro dipendente pari ad € 23.482,00 lordi annui; - ha debiti per € 425.445,69 , cui vanno aggiunti i costi della procedura, pari ad € 2.422,14; - è dipendente a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.030,00 circa, al netto delle somme detratte per pignoramenti presso terzi; - è titolare della polizza vita n. [REDACTED] stipulata con Alleanza Assicurazioni del valore di € 10.630,00 circa e di un conto corrente postepay avente una giacenza di € 91,58.

In via assolutamente preliminare, deve osservarsi che non è necessaria la fissazione dell'udienza essendo il ricorso stato depositato dal debitore.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel comune di Trani.



Dalla documentazione in atti emerge che l'esposizione debitoria ammonta ad € 427.867,83 di cui € 284.685,12 nei confronti dell'Erario, € 10.258,75 nei confronti dell'INPS ed € 130.501,82 nei confronti di [REDACTED].

A fronte di tale debitoria, dalla documentazione in atti, emerge che il patrimonio mobiliare del ricorrente ammonta a € 13.723,58 (di cui € 10.632,00 quale premio della polizza vita ed € 3.000,00 quale importo incassato annualmente a titolo di canone di locazione ed € 91,58 a titolo di giacenza di conto corrente) a cui aggiungere € 1.666,31 mensili a titolo di reddito da lavoro dipendente.

In tale condizione, è evidente lo stato di crisi di Cassatella.

Ricorre, dunque, la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co.1, lett.c), CCII., posto che:

- a) dal punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualifica di consumatore e comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- b) dal punto di vista oggettivo, il debitore versa in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dagli OCC nella propria relazione.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere a priori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs n. 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti, di fatto, nel solo reddito - si deve tenere conto di tutti i redditi percepiti dai componenti della famiglia del debitore. In particolare, dalle dichiarazioni fiscali in atti risulta che la coniuge del Cassatella percepisce mensilmente circa € 1.400,00 e che entrambi i coniugi percepiscono a titolo di canone di locazione la somma annuale di € 3.000,00 (ovvero € 250,00 mensili cadauno). Tale ultimo importo, diversamente da quanto sostenuto dal Gestore della Crisi, non può essere escluso dal computo delle disponibilità familiari non essendo idoneamente documentata l'inerenza di tali somme alla locazione

dell'immobile del figlio [REDACTED] né una peculiare destinazione delle somme in favore del figlio stesso.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, la presenza di due redditi di lavoro dipendente e la percezione da parte di entrambi i coniugi della complessiva somma di € 500,00 mensile a titolo di canone di locazione, si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, CCI, è pari ad € 200,00. Può emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

Nella nomina del liquidatore si ritiene di non confermare il gestore della crisi nominato dall'OCC in considerazione del mancato approfondimento istruttorio in ordine alla situazione economico finanziaria dell'intero nucleo familiare del ricorrente.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 125, 268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di CASSATELLA SAVINO (C.F. CSSSVN86E15L328H), nato a [REDACTED] il [REDACTED];
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra
- 3) nomina liquidatore l'avv. Ida Maria Pansini;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: - i redditi del ricorrente Cassatella Savino fino alla concorrenza dell'importo di euro € 200,00 mensili con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove percepite e la somma di € 250,00 percepita a titolo di canone di locazione) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
- 6) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore, all'advisor, al liquidatore e all' OCC.



Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2024

Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il giudice estensore

Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Dott. Giuseppe Rana

Il presidente

Giuseppe Rana

